



Prima ora | Notizie scuola del 27 maggio 2026

BreakingNews. Ascolta le ultime notizie



00:00

00:00

PERSONALE DELLA SCUOLA 05.11.2025

Permessi retribuiti docenti per motivi familiari, il giudice del lavoro chiarisce che toccano pure i 6 gg. di ferie

Lucio Ficara

CONDIVIDI

Aggiungi come fonte preferita su Google





INDICE

Permessi retribuiti per motivi familiari

Sentenza del giudice di Taranto

Sentenze del passato

SIDI prevede i 9 giorni di permessi

Sui permessi retribuiti dei docenti di ruolo per motivi familiari o personali arriva una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Taranto che chiarisce in modo esaustivo che **i permessi retribuiti non dipendono dalla discrezionalità dei dirigenti scolastici** e spettano oltre i tre giorni definiti nel primo periodo dell'art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009 anche i 6 giorni di ferie previsti ai sensi **dell'art.13, comma 9 del CCNL scuola 2006/2009** e richiesti come permessi retribuiti per motivi familiari o personali al posto delle ferie.

Permessi retribuiti per motivi familiari

La normativa di riferimento riferita ai permessi retribuiti per motivi familiari o personali dei docenti è quella definita **ai sensi dell'art.15, comma 2 del CCNL scuola 2007**. Per tale norma contrattuale, i docenti di ruolo hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito per motivi di famiglia o motivi personali, la cui motivazione può essere anche autocertificata dall'interessato, **tale diritto è stato esteso con il CCNL scuola 2019-2021 (art.35, comma 12) anche ai docenti con un contratto a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno**. È utile sapere che per i docenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe possibile per norma contrattuale vigente fruire anche dei 6 giorni di ferie di cui all'art.13 comma 9 del CCNL scuola 2007, alla stessa stregua dei 3 giorni di permessi personali o familiari. Quindi i 6 giorni di ferie richiedibili dal personale docente con contratto a tempo indeterminato nei periodi delle regolari attività di insegnamento, **possono essere fruiti come permessi retribuiti per motivi personali o familiari** e quindi scalati nel calcolo delle ferie richieste a giugno successivamente al termine delle lezioni. In buona sostanza i giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari dei docenti di ruolo sono al massimo 3 giorni + 6 giorni (al posto delle ferie) per ogni anno scolastico.

Sentenza del giudice di Taranto

Il caso trattato dalla sentenza del Tribunale di Taranto riguardava una docente che, avendo già fruito prioritariamente dei tre giorni di permesso retribuito per motivi familiari o personali, aveva richiesto, per effettivo bisogno, un ulteriore giorno di permesso retribuito per motivi familiari come previsto dal secondo periodo dell'art.15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009 con la motivazione di assistenza al figlio in visite specialistiche pre operatorie. Il dirigente, invece di concedere il legittimo permesso retribuito, previsto proprio dal CCNL scuola, ha deciso di concedere solamente un giorno di aspettativa non retribuita.

Questa decisione ha inevitabilmente portato a contestazione legale. **Il Tribunale ha dato ragione all'insegnante, stabilendo che i giorni di permesso retribuito sottratti alle ferie non richiedono autorizzazione discrezionale, ma devono essere concessi semplicemente su richiesta del lavoratore, anche attraverso autocertificazione**. Inoltre, la sentenza ha stabilito che tali permessi spettano anche se comportano spese per l'amministrazione, come nel caso della necessità di sostituire l'insegnante assente.

Sentenze del passato

Oltre la sentenza del 22 maggio 2025 del tribunale di Taranto, ci sono anche altre sentenze che vanno tutte nella stessa direzione, ma, ad onor del vero, qualche sentenza va pure nella direzione opposta in particolare sull'aspetto della motivazione e della corretta presentazione dell'istanza.

Tra le sentenze più recenti c'è quella della **Corte d'Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 286/2023**, ha confermato il principio secondo il quale con riferimento ai permessi retribuiti ex art. 15, comma 2, secondo periodo, del CCNL scuola 2006/2009, per cui si possono commutare i 6 giorni di ferie previsti ai sensi dell'art. 13, comma 9, del medesimo contratto, "come permessi retribuiti per motivi familiari o personali, non solo devono essere attribuiti a domanda, e quindi sono sottratti alle valutazioni di concessione del dirigente scolastico, ma il personale richiedente non ha neanche l'obbligo di trovare colleghi disponibili alla sostituzione. **In buona sostanza la Corte di Appello di Caltanissetta sentenza che i 6 giorni di ferie possono essere commutati come permessi retribuiti per motivi familiari o personali e quindi fruiti al pari dei 3 giorni del primo periodo dell'art. 15, comma 2 del CCNL scuola 2006/2009.**

Il godimento del diritto dei 6 giorni di ferie, previsti dal comma 9 art. 13 del CCNL scuola, ma fruiti ai sensi dell'art.15, comma 2, del medesimo contratto, trova riscontro in due sentenze del 2019 dei tribunali di Velletri e Ferrara.

Il Tribunale di Velletri, con Sentenza n. 378/2019 pubblicata il 5/3/2019, a seguito di un **ricorso promosso dalla UIL Scuola, riconosce ad un docente il diritto a fruire**, al posto dei sei giorni di ferie, ai sensi dell'art. 13, comma 9 del CCNL scuola, di sei giorni di permesso retribuito per motivi familiari e personali senza la necessità che vi sia un atto di concessione da parte del Dirigente Scolastico.

Il Tribunale di Cuneo con la sentenza n. 15 del 28 gennaio 2020, avvalorata quanto più volte sostenuta dalla nostra rivista, ovvero che **la legge di bilancio 2013 all'art. 1 comma 54** si riferisce solamente alle ferie fruibili con l'art. 13 del CCNL e in nessun modo abroga l'art. 15, comma 2 e il suo ultimo periodo. Per cui è acclarato che i giorni di permesso retribuito possono essere fruiti fino ad un massimo di nove giorni e non solo tre come credono alcuni Ds.

Il Tribunale di Ferrara con sentenza n. 54 del 2019, pubblicata il **2 aprile 2019**, ha chiarito che l'articolo 15 del CCNL prevede il diritto del dipendente ad utilizzare sino a 6 giorni delle proprie ferie per motivi familiari o personali trasformandole in un'altra tipologia di assenza, cioè nel permesso retribuito per motivi personali e familiari.

La sentenza del **Tribunale di Fermo n. 53 del 26 maggio 2020** ha stabilito che: "Dal tenore letterale della norma (art. 15 c. 2 CCNL Scuola) si evince chiaramente che i permessi retribuiti per motivi personali o familiari sono da qualificarsi come un vero e proprio diritto del lavoratore non subordinato a valutazioni del Dirigente scolastico e fruibili per effetto della mera presentazione della relativa domanda".

Il Tribunale di Milano ha cancellato, con sentenza n. 2272 dell'ottobre 2019, una sanzione disciplinare inflitta da un dirigente scolastico ad un docente che si era assentato da scuola dopo avere comunicato alla scuola la fruizione di alcuni giorni di permesso retribuito per motivi personali.

Sulla base della disciplina contrattuale, specifica la sentenza di Milano, se il personale docente chiede **di poter fruire di sei giorni non come ferie ma come permessi retribuiti** per "*motivi personali e familiari*", tali giorni devono essere attribuiti a semplice domanda e sono sottratti alla discrezionalità del Dirigente Scolastico.

SIDI prevede i 9 giorni di permessi

Adirittura il SIDI, ovvero il sistema informativo del Ministero dell'Istruzione, riconosce con il codice PE03, la possibilità per i docenti di ruolo di fruire dei 6 giorni di ferie (ex art.13 comma 9 CCNL 2006/2009) come se fossero convertiti in 6 giorni di permesso retribuito per motivo familiare o personale.

dirigente scolastico

giudice del lavoro

permessi docenti

permessi retribuiti

sentenza

sidi

Attività negoziale delle scuole, gli "Avvisi di Indagine" sul MePA: quando utilizzarli?

Relazioni a scuola, modi cordiali e giuste parole tra dipendenti sono fondamentali: l'offesa e l'ingiuria non sono ammessi, l'ha detto la Cassazione

Sicurezza nelle scuole: il ruolo centrale del dirigente scolastico

Tutela della privacy, cosa fa il Dirigente scolastico? Responsabilità e competenze

Convocare il collegio dei docenti durante le vacanze pasquali è legittimo? Forse sì ma ci sono anche questioni di opportunità

Non sei ancora un utente TS+?

Registrati gratuitamente in pochi passi per ricevere **notifiche personalizzate** e **newsletter dedicate**

REGISTRATI

I NOSTRI CORSI

La sociometria in campo educativo 4^a ed.

Il potere gentile dell'insegnante: coltivare equilibrio e leggerezza. 2^a ed.

Scuola d'estate: caccia al tesoro con la Matematica. 3^a ed.

Progettare Unità di Apprendimento col supporto dell'IA generativa. 3^a ed.

Prevenire e gestire lo stress a scuola. 9^a ed.

Come governare il caos in classe. 4^a ed.

Spiegare la matematica con oggetti semplici. 7^a ed.

Giochiamo con il calcolo mentale. 13^a ed.

Mini-siti per costruire un giornalino digitale. 9^a ed.

Percorsi di mindfulness a scuola. 9^a ed.

Indicazioni Nazionali primo ciclo: come costruire il curriculum di istituto

ADHD: strategie di intervento in classe. 13^a ed.

Sono 103 anni dalla nascita di Don Milani, il suo messaggio è ancora vivo e attuale

Monica Piolanti

Inclusione scolastica: 377mila studenti con disabilità nelle scuole italiane. Aumentano i docenti specializzati e gli assistenti, ma il 60% degli alunni ha dovuto cambiare insegnante di sostegno

Lara La Gatta

Esami integrativi sostituiti da "interventi didattici" al biennio. Anief: "Impegno aggiuntivo per i docenti"

Redazione

Scuola Nazionale di Educazione Civica: il 27 maggio la presentazione ufficiale

Reginaldo Palermo



[LE NOTIZIE DEL GIORNO](#)

[VIDEO](#)

[CORSI ACCREDITATI / FORMAZIONE](#)

[INVIA LA TUA OPINIONE](#)

[ACCEDI](#)

[PUBBLICITÀ](#)

[NOTIFICHE](#)

[DISCLAIMER](#)

[CHI SIAMO](#)

[COOKIES POLICY](#)

[CONTATTI](#)

[PRIVACY POLICY](#)

CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA

Direttore responsabile Alessandro Giuliani

Registrazione al tribunale di Catania n. 75 del 21 aprile 1949

P.IVA 02204360875

Sito Web sviluppato da [Digitrend S.r.l.](#)